



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Giuseppe Capograssi, 23 - 00173 ROMA - Tel. 0672633026

Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589

PEO rmic83700e@istruzione.it - PEC rmic83700e@pec.istruzione.it

SITO WEB www.icraffaello.edu.it

CIRCOLARE n. 16

Roma, 17.09.2026

Alle famiglie
Ai coordinatori di classe
Al sito web/home page
Al Registro elettronico

Oggetto: Validità dell'anno scolastico 2026/2027 per la valutazione degli alunni e relative deroghe

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal D.P.R. 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che – **come ogni anno** - il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	40 h	1440 h	1080 h	360 h
SCUOLA SECONDARIA	30 h	1080 h	810 h	270 h

Si evidenzia che per la scuola secondaria di primo grado il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la NON ammissione alla classe successiva (come da D.Lgs. 59/204, art. 11 comma 1, ripreso dal DPR 122/2009, art. 2 comma 10). Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 settembre 2026 (data di inizio delle lezioni) sino all' 8 giugno 2027 (data di termine delle lezioni).



Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, salvo quelle autorizzate per terapie certificate, sono annotate dai docenti sul Registro elettronico e sommate a fine anno: il numero totale di assenza deve collocarsi nel limite del 25% del monte orario personalizzato. Anche le ore di attività didattica extrascolastica (*come uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.*) saranno regolarmente riportati sul RE, con relativa annotazione degli assenti. In particolare, gli alunni diversamente abili seguono il loro Progetto Educativo Individualizzato, con articolazione oraria individuale, così come previsto in sede di GLO. Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola ospedaliera, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 del D.P.R. 122/2009).

Spetta al Collegio dei Docenti, infine, definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la **DEROGA al limite minimo di presenza**: tale deroga è prevista **per casi eccezionali, certi e documentati** (*Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011*). La delibera del Collegio dei Docenti (seduta dell'11 settembre 2025) che ha stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", che stabilisce che: "*[...] le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*"

Quanto deliberato resta in vigore per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio dei Docenti.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti tipologie di assenze:

1. **gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate);**
2. **terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);**
3. **visite specialistiche e day hospital;**
4. **gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, visite a familiari detenuti);**
5. **gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado (genitori, fratelli, nonni);**
6. **provenienza da altri paesi in corso d'anno;**
7. **trasferimento temporaneo all'estero per evenienze particolarmente gravi;**
8. **partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
9. **partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema e danza);**
10. **frequenza irregolare dovuta alla disabilità;**
11. **adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);**
12. **altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.**

e vengono, pertanto, **ESCLUSE dal conteggio delle assenze sul Registro elettronico**.

Tali assenze saranno defalcate sul Registro elettronico dal Coordinatore di classe, dopo aver ricevuto dalle famiglie idonea certificazione giustificativa entro 5 (cinque) giorni dal rientro a scuola.

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.



Con la presente si considera assolta l' informativa ai genitori della possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Biondi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*